



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata per i diritti della persona e l'immigrazione)

N° 49073-1/20 R.G.

DECRETO

Il giudice, dottor Francesco CRISAFULLI, nella causa civile iscritta al N° 49073-1/20 R.G., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il cittadino tunisino _____, meglio in atti generalizzato, richiedente la protezione internazionale, è trattenuto, presso il C.P.R. di Ponte Galeria in forza di provvedimento del Questore di Roma del 02/10/2020, convalidato dal Tribunale con decreto del 05/10/2020.

Intervenuto il rigetto della domanda da parte della C.T., e risultando proposta impugnazione, la Questura di Roma – Ufficio immigrazione ha chiesto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, D. LGS. n° 142/2015, la proroga del disposto trattenimento invocando i commi 7 e 8 del citato art. 6. All'udienza odierna, preso atto dell'intervenuta presentazione del ricorso giurisdizionale, documentata dal difensore, ha modificato la domanda, riferendola alle esigenze di identificazione e rimpatrio.

Sotto il profilo procedurale, la partecipazione dell'interessato all'udienza di proroga, pacificamente ammessa dalla Corte di legittimità, è un diritto il cui esercizio è rimesso alla facoltà dell'interessato, onerato della relativa richiesta, nel caso di specie non presentata.

Nel merito, il trattenimento dello straniero presso il C.P.R. è funzionale allo svolgimento ed al completamento della domanda di asilo presentata dallo stesso straniero, alla sua identificazione e all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Ciò premesso, il difensore del trattenuto ha eccepito, congiuntamente, l'incompetenza del Tribunale (in favore del Giudice di Pace) e l'inapplicabilità dei termini di trattenimento di cui all'art. 6, comma 8, D. LGS. n° 142/15 (e l'applicabilità, invece, dei diversi termini di cui all'art. 14, comma 5, D. LGS. n°

286/98. E ciò sulla base di un ragionamento che può essere così sintetizzato: *a)* a seguito del rigetto della domanda in C.T., lo straniero ha presentato ricorso giurisdizionale con istanza di sospensione del provvedimento impugnato, trovandosi egli nelle condizioni di cui all'art. 35 *bis*, comma 3, lettera *a)* del D. LGS. n° 286/98; *b)* l'istanza di sospensione è stata rigettata; *c)* pertanto, lo straniero può essere espulso: egli non soddisfa più, quindi, le condizioni, indicate al comma 7 del medesimo articolo, cui il successivo comma 8 subordina la competenza del Tribunale e la durata del trattenimento; *d)* riprende quindi a decorrere il diverso termine di trattenimento di cui al già citato art. 14 (durante il quale la Questura può procedere all'identificazione ed al rimpatrio, salvo l'ottenimento di proroghe ai sensi di tale ultima disposizione) e la competenza torna al Giudice di Pace. In conclusione, il difensore ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sulla richiesta della Questura.

La tesi è solo parzialmente fondata.

Occorre innanzitutto chiarire che le due questioni – quella di competenza e quella relativa ai termini di durata del trattenimento – sono indipendenti tra loro e vanno tenute distinte.

Per quanto riguarda la prima di esse, ritiene il Tribunale che la competenza debba rimanere ferma in capo a tale ufficio. Invero, la ragione della diversa individuazione del giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida e sulle proroghe nelle due ipotesi di trattenimento risiede nella differenza di situazioni soggettive che vengono, nell'un caso e nell'altro, in considerazione.

Il trattenimento di cui all'art. 14 D. LGS. n° 286/98 (intitolato «*Esecuzione dell'espulsione*») è relativo all'espulsione amministrativa di cui al precedente art. 13 e riguarda l'allontanamento dal territorio di stranieri irregolarmente soggiornanti, temporaneamente impedito da «*situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento*». In siffatte ipotesi, non vengono in considerazione diritti fondamentali della persona ed il controllo giurisdizionale è essenzialmente rivolto alla verifica della regolarità formale degli atti del procedimento amministrativo ed alla sussistenza dei presupposti di fatto che impediscono l'allontanamento immediato (posto che l'espulsione è l'obiettivo del procedimento e la sua temporanea impossibilità è il presupposto legittimante il suo

differimento e il connesso trattenimento dello straniero, salva la possibilità di misure alternative).

Ben diverso è, invece, l'oggetto del giudizio demandato al Tribunale ai sensi del D. LGS. n° 142/15. Una volta presentata la domanda di protezione, il richiedente cessa di essere un "semplice" straniero irregolare, colpito da un ordine di espulsione o respingimento ed acquisisce lo *status* di richiedente asilo, che conserva (e su questo anche la difesa conviene) anche dopo il rigetto della domanda di sospensione e fino a quando la sua domanda non sia definitivamente rigettata con provvedimento non più impugnabile. Come tale, egli è (o si afferma) titolare di diritti fondamentali che, formulando la domanda, ha reso noti all'autorità (amministrativa e, poi, giudiziaria) e sulla base dei quali, temendone la violazione, richiede di essere protetto. Questo è quindi il vero oggetto del giudizio demandato al Tribunale, anche in sede di convalida: il corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela pubblica ed il rispetto "preventivo" dei diritti fondamentali del richiedente, posti a fondamento dell'istanza di protezione, in attesa che su di essi si pronunci dapprima la C.T. e poi l'autorità giurisdizionale.

Appare quindi evidente che, fin tanto che il richiedente asilo conserva tale suo *status*, e fin tanto che l'oggetto del giudizio è tale delicata e complessa valutazione, che porta su diritti fondamentali, la competenza non può che rimanere in capo alle Sezioni specializzate dei Tribunali, appositamente istituite dalla legge proprio per il più approfondito esame di tali questioni.

Diverso discorso deve farsi per quanto riguarda i termini.

È vero, infatti, che il comma 7 dell'art. 6 del D. LGS. n° 142/15 individua due condizioni come fondamento del trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione, rigettata dalla C.T. con decisione successivamente impugnata in via giurisdizionale: e precisamente la pendenza dell'istanza di sospensione (sulla quale il Tribunale non abbia, quindi, ancora deciso né in un senso né nell'altro) o l'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale (a dispetto del rigetto della domanda in Commissione), la quale autorizzazione non può che conseguire all'accoglimento della predetta istanza di sospensione. Ed è quindi vero che, venuta meno la prima condizione (perché il giudice della sospensiva si è pronunciato) e non realizzatasi la seconda (perché la sospensiva è stata negata), il richiedente asilo, pur rimanendo tale a tutti gli effetti, ricade – sotto il mero profilo

della facoltà di soggiornare in Italia – nella medesima pregressa condizione di “semplice” straniero irregolare: nel senso che egli può essere espulso in qualsiasi momento, fermo restando che la sua domanda dovrà ugualmente essere esaminata e decisa. Sotto questo profilo si può quindi convenire che – ferma restando la competenza del Tribunale, che dipende dallo *status* di richiedente asilo e dalla natura dei diritti oggetto di tutela – il trattenimento presso il centro non è più giustificata, di per sé, dalla pendenza della domanda di protezione (tanto è vero che lo straniero potrebbe essere espulso e la domanda seguirebbe comunque il suo corso), ma torna ad essere funzionale alle procedure di allontanamento dal territorio. Con la conseguenza (ed anche su questo la difesa si è mostrata concorde durante la discussione in udienza) che il richiedente non acquista il diritto ad essere rimesso in libertà, rimanendo in Italia, ma soggiace nuovamente ai limiti di durata del trattenimento previsti per il trattenimento in vista dell’espulsione (ormai di nuovo possibile).

Tali limiti, pur sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti dall’art. 14, comma 5, D. LGS. n° 286/98 (30 giorni prorogabili, sino ad un massimo di 90 giorni, ulteriormente prorogabili di altri 30 giorni *«qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»*), non vanno, però rinvenuti in tale disposizione, bensì nel medesimo art. 7 del D. LGS. n° 142/15, al comma 3 *bis*, secondo il quale, proprio nell’ipotesi in cui sia necessario identificare un richiedente protezione (anche a fini espulsivi, deve ritenersi, ove ciò sia consentito, come nel caso di specie), *«il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»*.

La questione di ordine generale sollevata dalla difesa del trattenuto va quindi risolta in questi termini: il Tribunale, la cui competenza resta comunque ferma, deve decidere sulla richiesta di proroga e può autorizzarla nei limiti di cui al citato art. 7, comma 3 *bis*, D. LGS. n° 142/15.

Venendo al merito, rispetto alla situazione emersa dall’audizione in sede di convalida, nessun nuovo elemento è stato dedotto, ad esclusione della già menzionata presentazione del ricorso giurisdizionale; né sono ravvisabili, agli atti di causa,

elementi che possano indurre a ritenere non più valide le ragioni che hanno motivato il precedente provvedimento del 05/10/2020. In particolare, deve convenirsi con il giudizio di presumibile pretestuosità della domanda, formulata tardivamente, soltanto a seguito del trattenimento e nell'imminenza del rimpatrio, sulla base di elementi (di natura prettamente privata e familiare) che non sembrano configurare i presupposti per una forma di protezione, anche alla luce delle informazioni disponibili sul Paese di provenienza e tenuto conto del mancato ricorso dello straniero alle autorità del proprio Paese per avere protezione in relazione alle aggressioni riferite; né vi sono indicazioni di stati soggettivi incompatibili con la permanenza nel Centro.

P.Q.M.

autorizza la proroga del trattenimento di _____ nel centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 7, comma 3 *bis*, D. LGS. n° 142/15.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 25/11/2020

Il giudice
Francesco Crisafulli